

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3862

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOCCUZZI, CODURELLI,
GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI,
SANTAGATA, SCHIRRU**

Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e disciplina del lavoro intermittente
nei settori del turismo e dello spettacolo

Presentata il 16 novembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende reintrodurre le limitazioni all'utilizzo del lavoro intermittente (lavoro a chiamata), già contenute nella legge di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 sul *Welfare*, la legge 24 dicembre 2007, n. 247. L'intento del Governo Prodi era infatti quello di razionalizzare e limitare al massimo le tipologie contrattuali basate sulla flessibilità.

Il lavoro precario nel nostro Paese, infatti, si sta ulteriormente estendendo e non è un caso che nell'attuale momento di crisi economica le forme di contratto atipiche siano quelle che trovano un'applicazione maggiore. I lavoratori assunti con

alcune di queste forme contrattuali (ad esempio il lavoro a progetto), infatti, costano al datore di lavoro molto meno del lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Dal giorno del suo insediamento l'attuale esecutivo ha lavorato per reintrodurre tutte quelle forme di assunzione che il Governo Prodi aveva, al contrario, abolito o limitato. Con la presente proposta di legge si vogliono dunque ripristinare le disposizioni previgenti contenute nella citata legge di attuazione del Protocollo sul *Welfare*, abrogando il capo I del titolo V del decreto legislativo n. 276 del 2003, che ha introdotto la tipologia del contratto di

lavoro intermittente. Nel contempo, però, riportando quanto stabilito nella legge n. 247 del 2007, si reintroduce la possibilità di utilizzare il contratto di lavoro intermittente solo per i settori del turismo e dello spettacolo, aderendo in questo modo allo spirito e alla lettera dei contenuti del Protocollo del 23 luglio 2007. Con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, infatti il Governo ha provveduto a modificare diverse tipologie di contratto di lavoro, intervenendo anche sul lavoro intermittente e cancellando in questo

modo i contenuti della legge n. 247 del 2007, di attuazione del Protocollo sul *Welfare* votato da 5 milioni di lavoratori e di pensionati. La presente proposta di legge consta di due articoli: l'articolo 1 abroga il capo I del titolo V del decreto legislativo n. 276 del 2003; l'articolo 2 ripropone integralmente i commi da 47 a 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di consentire il ripristino di tali disposizioni e di mantenere l'istituto del contratto intermittente (lavoro a chiamata) solamente per i lavoratori dei settori del turismo e dello spettacolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Abrogazione del capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. Il capo I del titolo V del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 2.

(Disciplina del lavoro intermittente nei settori del turismo e dello spettacolo).

1. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire a esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono prevedere l'instaurazione di rapporti di lavoro intermittente per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

2. I contratti collettivi di cui al comma 1 disciplinano, in particolare:

a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti temporali massimi;

b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui al presente articolo, nonché i criteri e le disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'indennità di cui al comma 2, lettera c).

4. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

